



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 agosto 2021
(OR. it)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0267(NLE)**

**11231/21
ADD 1**

**AELE 64
EEE 48
N 87
ISL 43
FL 43
JUR 462
SOC 457
SAN 491
MI 598**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 473 final - ALLEGATO
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE del CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Fondo sociale europeo Plus (FSE+))

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 473 final - ALLEGATO.

All.: COM(2021) 473 final - ALLEGATO



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2021
COM(2021) 473 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Fondo sociale europeo Plus (FSE+))

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013¹.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/1057 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che gli eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi siano comunicati dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
- (4) Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite dall'accordo SEE, in particolare all'articolo 81.
- (5) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

¹ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 21.

"- **32021 R 1057**: Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.

Gli Stati EFTA parteciperanno solo alla componente Occupazione e innovazione sociale del programma.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.";

2. il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1° gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1° gennaio 2003, alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1° gennaio 2014 e alle attività di cui al quarto trattino a partire dal 1° gennaio 2021.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]